**Cass. Pen. III n. 41310 del 23/10/2012 – Pres. Squassoni – Est. Grillo – Ric. C.**

**Generalità** – movimentazione terre – rimodellamenti – titolo abilitativo.

*Le operazioni di movimentazione di terre e i rimodellamenti di una certa entità (in riferimento a profondità degli scavi, quantità delle terre movimentate, trasformazione del terreno per usi non agricoli) implicano rilevanti trasformazioni del territorio e come tali, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività prevista solo per spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento.*

Ritenuto in fatto

[Omissis]

Considerato in Diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. Va premesso che al C. veniva fatto carico, nella sua qualità di proprietario del terreno, di avere realizzato opere di movimentazione della terra con rimodellamento di una porzione di terreno e realizzazione di un percorso in terra battuta, con conseguente trasformazione permanente del suolo, senza il permesso di costruire. Nella medesima imputazione gli veniva fatto anche carico di non avere ottemperato all’ordine di sospensione dei lavori impartito con ordinanza comunale del 4 aprile 2007, proseguendo nella realizzazione delle opere nonostante la notifica della detta ordinanza di sospensione.

2. Con riguardo a quest’ultima contestazione la censura mossa dal ricorrente è fondata per avere la Corte territoriale travisato il contenuto dell’ordinanza di sospensione dei lavori che imponeva al C. di non effettuare più quei lavori consistenti nella realizzazione di movimenti terra, ma non certo il divieto di effettuare quei lavori per i quali era stata effettuata la D.I.A.; deve quindi considerarsi affetta dal vizio motivazionale denunciato la parte della sentenza nella quale si afferma che non era vero che l’ordinanza “riguardasse alcuni lavori e non altri” perché “ è scritto a chiare lettere nel provvedimento che si ordina l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione senza alcun ulteriore specificazione”. Tale affermazione infatti contrasta con quella parte iniziale della sentenza nella quale si dà per certo che la sospensione dei lavori si era resa necessaria per aver notato i verbalizzanti una ruspa all’opera su quel tratto di terreno dal quale era stata ricavata una strada in terra battuta non assentita. Ne deriva che l’inottemperanza dell’ordine di sospensione nei termini in cui è stata contestata all’odierno ricorrente in realtà non sussisteva nella sua materialità in quanto altri lavori che avevano formato oggetto della D.I.A. e che erano pure in corso al momento del primo sopralluogo potevano essere legittimamente eseguiti.

3. E’, invece, infondata la censura mossa dal ricorrente con riguardo a quella parte della sentenza nella quale è stato ribadito dalla Corte di Appello che opere di movimentazione terra necessitassero di apposito permesso di costruire. L’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che operazioni di tal fatta laddove di una certa entità (come profondità degli scavi; quantità delle terre movimentate; trasformazione del terreno per usi non agricoli ) implicano rilevanti trasformazioni del territorio, come tali necessitanti del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività: solo per spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento non è necessario alcun titolo abilitativo ( tra le tante , Cass. Sez. 3^ 5.3.2008 n. 14243; Cass.Sez.3^ 2.12.2008 n.8064; Cass. Sez. 3^ 27.12.2004 n. 6930). Per quanto è dato evincere dal testo della sentenza impugnata l’entità degli scavi ( indicata in termini di 5 mt. di dislivello rispetto alla quota preesistente) e la quantità di terra movimentata ( notevole vista la realizzazione oltre che di terrazzamenti anche una pista in terra battuta lunga 15 mt. e larga mt. 2) sono state a ragioni ritenute dalla Corte fiorentina trasformazioni significative del territorio, come tali abbisognevoli di apposito permesso.

[ omissis ]